

SPORT E CORSI ON LINE

- **IDONEITÀ SPORTIVA DELL'ALLIEVO**
- **RESPONSABILITÀ DEL GESTORE**
- **SCENARI FISCALI**

PRIME RIFLESSIONI

sottotitolo: provocazioni tese ad alimentare i dubbi

di **Simone Boschi**

Commercialista in Firenze

Consulente in Fisco, Lavoro e Impiantistica dello Sport



Le **associazioni e società sportive** obbligate alla chiusura dalle norme anti-virus si sono attrezzate per non sospendere del tutto l'offerta motoria ai propri associati e tesserati, garantendo ad essi un minimo di attività e a sè stesse la "fidelizzazione a distanza" di coloro che frequentavano i club e che non sono del tutto convinti di tornare negli impianti sportivi sottoponendo sè stessi e le proprie famiglie a nuovi rischi di contagio.

In attesa delle norme governative che imporranno misure di sicurezza sanitaria nei locali di palestre, piscine e centri dilettantistici di ogni tipo, il mondo dei gestori di impianti capisce che la propria **eterogeneità** rende estremamente difficile stabilire regole uniformi, mentre piovono protocolli da ogni parte e in ogni direzione, purtroppo figli di un cattivo sistema direzionale secondo cui ogni "parrocchietta" deve emanare proprie regole quando invece sarebbe utile che tutti i "parroci" lavorassero attorno a un unico Tavolo.

Il risultato è che si perdono settimane preziose, il contesto sportivo rantola a fronte di un **cash-flow** di colpo divenuto "**cash-flop**", le Amministrazioni indulgiano nel prorogare in blocco tutte le concessioni impiantistiche in corso (l'eccezionalità emergenziale potrebbe costituire motivo per una delibera comunale *omnia*), l'accesso agli aiuti finanziari per lo sport è **pregiudicato** dall'evidente incongruenza fra la breve durata residuale del contratto di gestione di un impianto pubblico e quella del piano di ammortamento di un prestito che aiuterebbe a ricostruire quel **piano economico-finanziario** predisposto in funzione del **bando** ma oggi in pratica sballato anche ai fini dello stesso **bilancio comunale**

(e spesso i Comuni hanno a loro volta concesso fidejussioni sui mutui accessi dalle ASD e SSD gerenti, oggi morose: come pensano di proteggersi dalle possibili **escussioni** conseguenti alle morosità?). Vi è poi l'aspetto sociale di una pratica motoria che è costume, approccio aggregativo, "stare insieme", contesto che negli anni ha generato una sorta di **dipendenza** oggi affievolita per effetto della chiusura dei centri sportivi ma che lentamente si riaccenderà assieme (sempre lentamente) ai correlati ricavi dei club, i quali, intanto, debbono revisionare i propri **budget** per capire se sopravviveranno.

La **pandemia** ha generato un **pandemonio**, è evidente: non è certo l'aspetto principale di fronte a persone malate, a famiglie che si separano da congiunti ricoverati in isolamento, a decessi, a sepolture in solitudine, tuttavia sono sotto gli occhi di tutti le conseguenze di una popolazione impaurita ma responsabile, costretta a ridurre le libertà individuali, a fare la spesa in fila, ad avere con sè un'autocertificazione; popolazione che ha capito e collabora volentieri, a parte quei fenomeni che non rinunciano all'aperitivo pomeridiano, per fare un altro esempio di **eterogeneità**.

In attesa delle norme di riapertura, associazioni e società sportive percepiscono l'affermazione di una certa domanda di attività motoria **complementare** a quella finora svolta presso i club e si organizzano con lezioni *on line* erogate mediante quei canali social fonte di salvezza sociale in questi mesi di isolamento. Ci chiediamo allora che riflessi possa avere sul club l'attività motoria a distanza e allora proviamo a immaginare cosa potrebbe essere meglio per mettere il più possibile in sicurezza l'ente erogatore della lezione e lo stesso istruttore.

Immaginiamo ad esempio che alla lezione si acceda solo dopo essersi registrati ad una determinata pagina (attenzione: non tutte le piattaforme di comunicazione esistenti sul mercato garantiscono il medesimo grado di biunivocità e di riservatezza fra chi trasmette e chi riceve) avendo fornito i propri **dati anagrafici** che dovranno corrispondere a quelli già in possesso del club il quale, in questo modo, può anche verificare l'**idoneità alla pratica sportiva** se la piattaforma gestionale prevede un alert in prossimità della scadenza del certificato medico.

In tale area riservata vi **potrebbero** essere dei "click" a cura dell'utente con i quali rilasciare autodichiarazioni **almeno** in merito a:

- 1 - la volontà di aderire alle singole lezioni offerte;
- 2 - l'avvenuta predisposizione dello spazio presso il proprio domicilio ai fini dell'attività motoria,

liberando il locale da arredi, oggetti e altri beni che possano ostacolare il movimento e rappresentare pericolo di infortunio;

3 – l'obbligo di indossare abbigliamento e calzature compatibili con l'attività motoria;

4 - la presa visione circa gli esercizi che verranno proposti e le loro caratteristiche fisico-attitudinali minime (quindi occorrerà poter prima accedere ad una pagina di presentazione delle attività on-line);

5 – la consapevolezza che durante una lezione a distanza l'istruttore non è in grado di verificare la corretta esecuzione degli esercizi proposti, neppure se il corso è trasmesso in diretta.

6 - la non presenza di contagio o sintomi di alcun tipo (siano essi legati o meno al virus) nè la vicinanza nei 14 giorni precedenti con persone che abbiano poi comunicato di essere state contagiate, certo non ai fini del pericolo di diffusione del virus ma solo per contribuire ad evitare che l'attività fisica possa peggiorare le condizioni di salute dell'allievo.

Con tali accorgimenti, salvo se altri, si potrebbe immaginare un accesso alla trasmissione on-line consentito solo a chi abbia "cliccato" correttamente, salvo qualche eventuale furbo che pagherebbe le conseguenze su sè stesso.

Certo, se il fruitore della lezione, a sua volta, replicasse la medesima a beneficio di altri, magari non associati e non tesserati al sodalizio, si delineerebbe più il profilo commerciale, non solo per il fatto del "consumo" immediato da parte di estranei ma anche – e soprattutto - perchè emergerebbe l'**incontrollabilità** della lezione, più vicina ad una "messa in onda" che all'insegnamento.

Elementi direttamente collegati sono il fatto di poter fruire della lezione solamente durante la diretta o anche "in differita" e il tipo piattaforma web utilizzata.

La trasmissione in diretta consentirebbe di limitare la fruizione ai **soli soggetti dotati inderogabilmente di determinati requisiti** (soci e/o tesserati, con idoneità sportiva non scaduta, ecc.) in qualche modo avvicinando le caratteristiche della lezione a quelle di una sessione "live", mentre la possibilità di mantenere il video sul proprio desktop o di scaricarla all'infinito dalla piattaforma del club di appartenenza farebbe onestamente pensare più all'acquisto di un video che alla fruizione di una lezione.

Parlando invece del tipo di piattaforma, ovvio che un canale social è accessibile a tutti senza particolari formalità, da cui l'inevitabile declinazione commerciale del servizio, mentre un canale riservato,

del quale il club detenga una licenza d'uso e che esso gestisca consentendovi l'accesso solo a utenti con determinati requisiti (stesso esempio di prima: soci/tesserati, soggetti con certificazione medica non scaduta, ecc.), allora la prestazione, mantenendo connotati di esclusività, potrebbe con qualche difficoltà in meno (non escludendole del tutto) essere riconsiderata fra quelle "da proteggere".

A questo proposito, posto che si sta parlando tecnicamente di **didattica**, dobbiamo urgentemente chiederci se allora per l'attività di **formazione** (prevista assieme alla **pratica** e alla stessa **didattica** dall'articolo 2 della Delibera CONI 1574/2017, rispettivamente ai nnrr. 9, 7 e 8) si possa affrontare analoga riflessione in merito sempre al canale on line. Ebbene, la succitata Delibera 1574, riportante le "*specifiche tecniche del programma di gestione del registro*", precisa che in fase compilativa per l'attività didattica (lettera E) occorre fra l'altro specificare **luogo e impianto** di svolgimento, mentre per l'attività formativa (lettera F) va indicata anche la **modalità di erogazione** (a distanza, in aula, ecc.). Se dunque volessimo attenerci pedissequamente a quanto emerge da queste istruzioni tecniche di compilazione, visto che per l'attività didattica non appare fisicamente possibile inserire la modalità di erogazione "on line" mentre per l'attività formativa sì, potremmo finire per **dubitare che l'attività on line sia oggi contemplata nella didattica riconosciuta dal CONI**, ma, per onestà intellettuale, nulla ci vieterebbe (con una sottile, ma non irriverente, linea provocatoria) di ritenere parimenti che se il CONI avesse voluto espressamente escluderla magari lo avrebbe precisato e comunque, ragionevolmente, ciò potrebbe accadere in futuro se e nella misura in cui le lezioni on line si diffonderanno sempre più e se il Comitato Olimpico vorrà esprimersi ufficialmente in merito.

Per il momento, come si capisce, permangono dubbi in ogni caso.

Dubbi che restano pensando anche a quale disciplina sportiva sia oggetto della singola lezione: si potrebbe infatti ritenere in generale che sia più facile pensare all'erogazione on line di allenamenti generici piuttosto che di schemi, passi, tecniche, colpi, ecc. facenti parte della sfera più squisitamente legata al rapporto diretto con l'allenatore, istruttore o maestro; insomma, potrebbe emergere una limitazione tecnica-regolamentare della didattica on line, almen in riguardo a determinate discipline sportive, salvo che essa non volesse occuparsi ad esempio di esercizi a corpo libero finalizzati al riscaldamento o al mantenimento di tonicità, per i quali allora dovremmo

tornare a riflettere circa l'attinenza più con lo sport dilettantistico o più con il consumo commerciale.

Sempre immaginando questa lezione on line, è ragionevole pensare che l'istruttore non debba comunque erogare lezioni che richiedano un particolare impegno fisico o cardio-respiratorio: subentrano quindi la sua preparazione, abilitazione e idoneità tecnica, da cui la sua diretta responsabilità in caso di incauto insegnamento.

Dovremmo poi chiederci cosa potrebbe accadere nel caso un partecipante accusasse un malore in diretta, chi dovrebbe chiamare i soccorsi e/o il numero di telefono di un familiare segnalato dall'iscritto per eventuali emergenze, ecc., posta l'indisponibilità del defibrillatore e dell'addetto al suo utilizzo.

Sarebbe infine molto utile verificare se le polizze sottoscritte dal club coprono il caso di infortunio "a distanza".

Introducendo il contesto delle responsabilità, sarebbe a questo punto opportuno approfondire se e in che misura quelle legate all'insegnamento di un'attività motoria siano estensibili anche al contesto on line.

L'articolo 40 del codice penale narra che "*Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.*".

L'articolo 2051 del codice civile ci narra che chiunque è "*responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*" e su tale principio potrebbe essere legittimo immaginare che il canale on line sia la **cosa affidata in custodia** all'istruttore, da cui la sua responsabilità diretta (assieme a quella del gestore del canale web, magari la stessa associazione o società sportiva) estensibile alla stessa incolumità delle **persone** partecipanti le quali, sebbene virtualmente, sono "presenti nella stanza" della lezione e si fidano delle conoscenze e della perizia dell'insegnante; del resto la giurisprudenza è sempre molto severa nell'individuazione della prova liberatoria, basti pensare alle responsabilità dei genitori e dei tutori.

Ecco, adesso chiediamoci in che modo e per quali motivi una lezione on line dovrebbe essere esonerata dalle responsabilità appena descritte, evitando conclusioni del tipo "ma figurati, i miei iscritti sono tutte persone tranquille...."

Altro aspetto da non sottovalutare è il **riflesso fiscale** delle attività on line, almeno di quelle dietro pagamento di un corrispettivo da parte del fruitore.

Intanto, è legittimo chiederci se la prestazione sia più propriamente una lezione sportiva o una trasmissione video; se restassimo idealmente sulla prima ipotesi, si potrebbe intanto ammettere che un'attività riservata ai soci e/o tesserati abbia i requisiti di partenza (salvo se altri) per conservare le caratteristiche istituzionali, ma il Vostro autore è pronto a scommettere che gli **statuti sociali** in rari casi prevedano ad oggi la possibilità di erogare corsi on line, nè del resto tale modalità di svolgimento appare oggi contemplata dai regolamenti delle **federazioni sportive nazionali** (ma va detto, ripetendo l'esercizio di onestà intellettuale svolto più sopra, che neppure essa appare espressamente vietata), dunque **non è così scontata l'estensione agevolativa**.

Un aiuto potrebbe arrivarci richiamando la definizione di impianto sportivo, in generale quella di "spazio al chiuso o all'aperto, appositamente delimitato e corredato di servizi all'uopo previsti, destinato allo svolgimento di una pratica motoria": spazio al chiuso o all'aperto, di certo ad oggi non virtuale o telematico (allora chiediamoci anche se sia legittimo svolgere attività sportiva dilettantistica in un luogo diverso da un impianto sportivo), sebbene si possa immaginare o almeno auspicare prima o poi un assetamento della predetta definizione presupponendo che i corsi web si diffonderanno sempre più, un po' come le lezioni "anni settanta" su VHS di Jane Fonda che indubitabilmente hanno rappresentato un nuovo modo di concepire l'attività fisica.

Orbene, se la lezione mantenesse le caratteristiche tipiche del servizio riservato a soci e tesserati, da una parte potremmo non escludere a priori il diritto alla decommercializzazione ordinariamente previsto dall'art. 148 comma 3 Tuir e dall'art. 4 comma 4 Iva, ma dall'altra scatterebbero nuove considerazioni circa l'approccio degli allievi, molto probabilmente slegato dalle finalità istituzionali del sodalizio (pane per i denti dei verificatori); in ogni caso sarebbe quantomeno incauto ignorare il contenuto della Circolare 18/E/2018 dell'Agenzia delle Entrate laddove attrae alla sfera commerciale le attività pubblicizzate sul mercato con mezzi concorrenziali e rivolti indistintamente alle persone, dunque anche a non soci e non tesserati, da cui l'attrazione alla sfera commerciale.

E non dovremmo sottovalutare neanche il contesto delle lezioni "a consumo" del tipo pago la lezione e

subito vi partecipo, con o senza qualifica di socio o tesserato: in questo caso non si potrebbe negare la connotazione commerciale e fiscale della prestazione, a niente valendo se per fruire della lezione venissero contestualmente sbrigate le formalità di tesseramento: a tale proposito la Circolare 19/5/1984 del Ministero dell'Interno specifica che qualunque circolo privato assurge a locale pubblico (nella fattispecie: di pubblico spettacolo) quando presenta almeno le seguenti caratteristiche:

a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;

b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini. Se poi considerassimo pure che le lezioni on line sono offribili/vendibili da chiunque, società e associazioni, privati, personal trainer con partita Iva, ecc., potremmo finire per dubitare ancor più della presenza dell'elemento capace di contraddistinguere l'attuazione di fini istituzionali e quindi della possibilità di fruire della decommercializzazione ai fini fiscali.

Se fossimo invece convinti della rilevanza commerciale dell'erogazione on line di attività legate a **discipline CONI** potremmo allora cercare la **connessione diretta** di tale servizio con le **attività istituzionali** al fine di poter almeno adottare il paracadute del **forfait ex Legge 398/91**.

E, a questo punto, occorre una considerazione in merito anche all'offerta di lezioni riguardanti attività **non** rientranti nelle 385 discipline riconosciute dal CONI.

Sappiamo che la loro pratica non è prevista fra quelle per le quali vigono i benefici fiscali riservati allo sport dilettantistico, dunque, fisica o telematica che sia, tale casistica va collocata fra i servizi commerciali con rilevanza fiscale, salvo il caso dell'associazione che eroga offerta motoria gratuita o riscuote unicamente la quota associativa annuale senza farsi pagare i singoli servizi richiesti dai soci, caso che potrebbe "aprire" almeno alla decommercializzazione di cui all'art. 148 comma 1 Tuir (riguardante i "*contributi o quote associative*"); tuttavia, riflettiamo sul fatto che se fra le attività statutarie di un ente che promuove la pratica sportiva vi sono lezioni on line incluse in un pacchetto gratuito per tutti i soci e correlato al pagamento della sola quota associativa a inizio stagione, magari emerge che l'erogazione via web è in realtà la simulazione associativa di un servizio

televisivo a pagamento.

Sull'argomento fiscale credo che i miei autorevoli Colleghi, da cui tanto riesco ad imparare ogni giorno, sapranno essere più specifici ed esaustivi.

Sull'idoneità medico-sportiva, essendo ormai assodato che la certificazione non agonistica riguarda solo le discipline riconosciute dal CONI, va semmai riflettuto se non sia opportuno in ogni caso accertare il più possibile l'esistenza di stati di salute compatibili con l'attività motoria.

Sulle responsabilità del gestore e dell'istruttore si ritiene invece che nulla cambi, essendo tale ambito ordinariamente estraneo alla natura dilettantistica o meno delle prestazioni erogate.

Concludendo, è raccomandabile che il gestore di un'associazione o società sportiva dilettantistica si confronti coi propri consulenti prima di avviare un servizio di corsi on line: ci sono troppi dubbi ancora da sciogliere e sarebbe un errore tentare di generalizzare o di stabilire un unico indirizzo di interpretazione e di comportamento.

Dubbi legittimi, sia sul fronte della non commercialità, sia su quello opposto: motivo in più per non fermare l'analisi del contesto, poichè è vero che *i dubbi te li crea la libertà* (Jim Morrison) ma è altrettanto vero che dubitare non può far respingere un concetto accogliendo il suo contrario, semmai si ha il dovere di avvicinarsi ancor più a tale concetto per esercitare il diritto di confermare o smentire quel dubbio finchè non si trasforma in una ragionevole certezza.

FINE